

**L. Costanzo – D.M. Gallo**

# **SUONARE GRATUITAMENTE: UN'UTOPIA?**

Il difficile rapporto del musicista con ENPALS e SIAE

**Art. 21 Costituzione Italiana:** “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

**Art. 33 Costituzione Italiana:** “L'arte e la scienza sono libere...”

## **Premessa**

*Chiunque abbia provato il calore di un'incontro conviviale spontaneo (al bar, in birreria...), intorno a un improvvisato gruppo di musicisti, può dire di aver vissuto un'esperienza arricchente sul piano umano e ineguagliabile sul piano sociale.*

*Suonando musica tradizionale (molti esempi di questo opuscolo citeranno il folk irlandese), si fa ancora un passo avanti: si riscoprono e si mantengono vive sonorità e racconti che appartengono alle radici di un popolo, forse le nostre, al di fuori dell'atmosfera museale che ormai, con ribrezzo, sentiamo vicina.*

*In qualsiasi caso, sia che si suoni folk, rock, o un altro genere più o meno diffuso, la gratuità delle esibizioni non fa altro che rendere più nobile il gesto del musicista che, in barba a una cultura del “pay-per”, regala al suo pubblico le emozioni e i sogni che rendono meno grigio il mondo...*

*Ma la libertà di espressione si scontra con la burocrazia... ne segue un impoverimento culturale diffuso, misto (ahinoi!) a rassegnazione, che ci ha turbato e ci ha spinto a pubblicare le brevi riflessioni contenute in questo opuscolo il quale non ha la pretesa essere uno studio esaustivo di tutto il panorama dell'esibizione musicale in Italia (e lo si nota subito per stile piuttosto “informale”), ma, possibilmente, un piccolo prontuario su come destreggiarsi con la burocrazia basandosi su situazioni vissute personalmente, nel confronto con ENPALS e SIAE (da non confondersi l'una con l'altra).*

*Invitiamo il gentile Lettore a segnalare casi “dubbi” di rapporto con gli Enti al fine di creare un fronte comune e un consistente movimento di opinione il quale, attualmente, è latente sotto la cenere.*

*La libertà di esprimersi, suonando o scrivendo, danzando o cantando, è un bene insostituibile, non soggetto a compravendita, quindi incoraggiamo la diffusione di questo opuscolo in modo gratuito. Ci auguriamo che la stizza, il malumore e la rabbia nei confronti dei singoli funzionari indisponenti e ottusi che tutti noi abbiamo incrociato, non abbiano ora a prevalere su uno spirito di collaborazione, oggi quanto mai necessario...*

*Cordialmente*

*L. C.*

*D. M. G.*

# 1) L'ENPALS

L'ENPALS non è altro che l'INPS dei lavoratori dello spettacolo, infatti dietro questa sigla si nasconde l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo; perché questi debbano avere un sistema previdenziale diverso da tutti gli altri lavoratori italiani rimane tutt'ora un mistero...

L'ENPALS, quindi, non si occupa della tutela del lavoro dell'artista: il famoso Diritto d'Autore, tutelato, questo, dalla SIAE, ma si occupa dei contributi previdenziali e assicurativi dell'artista, in poche parole della sua pensione.

I funzionari di questo Ente non possono, non attiene alle loro mansioni, interrompere una qualsiasi esibizione artistica "tout court" o, come nel caso che ci vede interessati, musicale per controllare che tutti i pezzi suonati siano effettivamente tradizionali o tutelati dal Diritto d'Autore, di questo si occupa la SIAE (della quale parleremo approfonditamente in un prossimo paragrafo), ma possono controllare che i contributi previdenziali, a favore degli artisti (Ah! Ah! Ah! N.d.A) siano stati realmente pagati dal committente dell'opera, cioè materialmente chi ha organizzato l'evento musicale. E' vero che il linguaggio usato ogni tanto può sembrare tecnico e abbastanza ostico, ma questo, purtroppo, è il linguaggio che conviene conoscere anche perché ai vari impiegati dell'Ente piace riempirsi la bocca di paroloni, anche se, spesso, usati senza ragione di causa, e il coglierli in fallo è un piacere di cui non privarsi...

Ah! Dimenticavamo. Se chi organizza l'evento musicale è il committente d'opera, chi suona è il prestatore d'opera. E non un opera qualsiasi, ma un opera intellettuale, e in quanto tale maggiormente tutelata dal Codice Civile. Il funzionario ENPALS può solo accertarsi che, in seguito ad una retribuzione effettuata dall'organizzatore dell'evento musicale, sia stata versata anche una somma a favore del fondo di previdenza, così come avviene quando sulla busta paga si osservano le detrazioni INPS, ma di fronte ad una prestazione gratuita non si dovrà mai versare alcunché.

Triste nota a margine: normalmente i soldi che vengono versati all'Ente non li mette l'organizzatore, ma vengono detratti dal compenso degli artisti!!!

Spesso, in merito, abbiamo sentito parlare di "presunzione di pagamento", alcune volte addirittura quantificato "come da circolare" in circa 40 Euro a persona e quindi le detrazioni verrebbero effettuate su questa presunzione...

**ATTENZIONE!!** Le spese, in questo caso del committente, vanno **PER LEGGE SEMPRE DIMOSTRATE E MAI MA PROPRIO MAI PRESUNTE** anche perché richiedere un pagamento su una presunzione di spesa o guadagno, dipende dal punto di vista dell'osservatore, si può ravvisare il **REATO DI ESTORSIONE** (Art. 629 c.p.). e ricordare questa cosa a qualche impiegato particolarmente ottuso fa sempre il suo bell'effetto...

Ora dopo questa premessa istituzionale sull'ENPALS scendiamo più nel particolare e nei casi concreti che ci si possono prospettare. I casi che qui descriveremo sono quelli che maggiormente vengono riscontrati e si possono dividere in tre grandi filoni:

- a) La Circolare
- b) L'Autocertificazione
- c) L'Agibilità Gratuita Perenne

#### **a) La Circolare**

L'ENPALS come qualunque ente pubblico è soggetto alle leggi emesse dal Parlamento ed i rapporti tra l'Ente ed il cittadino sono regolamentati da suddette leggi. Questa introduzione così ovvia serve a ricordare che qualsiasi documento emesso da un Ente, qualora non sia coerente con le Leggi dello Stato (e quindi con la Costituzione) si può a cuor leggero considerare carta straccia.

Se, come nostro caso, guardiamo in quest'ottica la Circolare ENPALS n.° 21 del 04/06/2002 notiamo che è indirizzata:

*“A tutte le Imprese dello spettacolo*

*Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo*

*A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti*

*Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate - LORO SEDI*

*Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale - LORO SEDI*

*e, p.c.*

*Al Sig. Commissario Straordinario*

*Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti*

*Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale - LORO SEDI”*

NON CI SONO IN QUESTO ELENCO I TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI, forse perché ritengono che in locali aperti al pubblico quali sono i pub, i bar, i circoli ricreativi, non si suoni, ma ci si abbruttisca tutti bevendo e basta! In questo modo, però, i titolari non sono tenuti a conoscere la circolare sopra specificata, e tantomeno ad attenersi a questa, in quanto essa è un documento di indirizzo comportamentale interno ENPALS e non una Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **b) L'autocertificazione – Il DPR n.° 445 del 28/12/2000**

Molti di noi saranno ricorsi allo strumento dell'autocertificazione nelle più comuni pratiche burocratiche. Tale strumento funziona in soldoni più o meno così: il soggetto dichiara una particolare cosa assumendosi la responsabilità civile e penale della veridicità della propria dichiarazione. L'Ente, se lo ritiene opportuno potrà dimostrarne l'eventuale mendacità, ma, al momento della presentazione da parte del cittadino di un'autocertificazione, il funzionario che la riceve DEVE accettarla per non andare incontro al reato di VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO (Art. 328 c.p.).

Nel nostro caso quando il gestore del locale presenta la nostra autocertificazione su cui dichiariamo:

- Non percepirò alcuna somma né a titolo di retribuzione né a titolo di rimborso spese;
- Non eseguirò alcun brano edito, tutelato o depositato presso la SIAE ( premesso il fatto che un brano tutelato dalla SIAE si può in qualunque caso eseguire basta solamente indicare l'autore al momento della compilazione del borderò e il gestore del locale pagherà un quota per il Diritto d'Autore) ;
- Non è previsto un biglietto di ingresso per la mia prestazione;
- Non sono titolare di partita IVA come musicista professionista;
- La mia prestazione è a puro titolo amatoriale, occasionale e non continuativa;
- Non ci saranno maggiorazioni sul prezzo delle consumazioni.

Il solerte funzionario ENPALS DEVE ACCETTARLA SENZA “SE” E SENZA “MA”. Il reato a cui va incontro è piuttosto grave e la sua persecuzione avviene d'ufficio.

A integrazione di quanto sopra citiamo da [www.comune.torino.it/rock](http://www.comune.torino.it/rock)

*“Ricordiamo che ai sensi della Legge 241/90 tutti gli enti pubblici o di diritto pubblico hanno L'OBLIGO DI NON RICHIEDERE ai cittadini o alle aziende documenti o certificati che siano già in loro possesso o in possesso di altri enti pubblici, ai quali li richiederanno in via diretta. Quindi Siaie o Enpals non possono richiedere agli artisti o ai loro datori di lavoro alcun documento o certificato che non sia già in possesso dell'uno o dell'altro ente”*

Riepiloghiamo...

Il gestore del locale presenta l'autocertificazione della gratuità della prestazione ai sensi dell'articolo n.° 47 del DPR 445/2000

Il funzionario ENPALS la accetta volente o nolente per non incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli n.° 72-74 del medesimo DPR e non richiede ulteriore documentazione in ottemperanza alla Legge 241/90.

A questo punto siamo a posto, salvo che le Leggi non siano diventate materia da rotocalco...

Il funzionario ENPALS si dovrà attenere alla Circolare n. 21 (che noi non siamo tenuti a conoscere, ma lui/lei sì) che all'articolo 5 recita così:

*“Il possesso del certificato di agibilità, invece, NON E' RICHiesto (E NON VI E' L'OBLIGO CONTRIBUTIVO) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.”*

Ma lo farà? Quali saranno le altre obiezioni (perché, non dubitate, ce ne saranno, eccome)?

#### La resistenza del funzionario: lo stillicidio delle obiezioni

Ci rendiamo conto che il buon gestore del locale, avendo anche altro da fare oltre che parlamentare con un funzionario indisponente, dopo un po' di discussioni si stufa e se ne va (non a torto), mandando all'aria la nostra serata. Quindi è nostro compito dargli una mano e tutte le informazioni del caso.

A questo punto possiamo solo immaginare un ventaglio di opzioni possibili, invitando chiunque abbia avuto una esperienza analoga a segnalarcela con dovizia di particolari (per ora stiamo parlando di ENPALS, ma ugualmente tratteremo l'argomento SIAE)...

#### Caso 1: l'autocertificazione viene accettata

Funzionario: “Non possiamo rilasciare il certificato di agibilità...”

Noi: “Infatti, non è necessario, vista l'autocertificazione che Lei ha accettato, sulla quale si dichiara la gratuità della prestazione.”

#### Caso 2: l'autocertificazione non viene accettata

Funzionario: "Queste autocertificazioni non servono a niente e non le accettiamo..."

Noi: "Le ricordo che per gli articoli n.° 72-74 di DPR 445/2000 Lei ha l'OBBLIGO di accettare la mia autocertificazione di gratuità della prestazione. Vuole accettarla?"

Funzionario: "No"

Noi: "Le ricordo che rifiutando di accettare la mia autocertificazione Lei (personalmente, non l'ENPALS) incorre nel reato di violazione dei doveri d'ufficio. Vuole accettarla?"

Funzionario: "No"

Noi: "A questo punto devo denunciarla per il reato di violazione dei doveri d'ufficio. Vado a cercare un pubblico ufficiale", che può essere un vigile urbano. Ritorniamo poi nella sede ENPALS.

Noi al vigile urbano, davanti al funzionario: "Vorrei denunciare questo/a signore/a per violazione dei doveri d'ufficio, in quanto si rifiuta di accettare la mia autocertificazione"

A questo punto l'autocertificazione viene accettata e il funzionario subisce d'ufficio un procedimento amministrativo per la propria inadempienza.

#### Caso 3: l'autocertificazione viene accettata, ma il funzionario impugna la "sua" Circolare

Questa benedetta Circolare, che terrorizza il popolo dei suonatori dilettanti da circa un anno, va analizzata da vicino anche se non è indirizzata né ai musicisti né ai titolari dei locali, perché è la maggiore fonte di incomprensioni con i funzionari (che spesso non la capiscono, o la interpretano stravolgendola a loro uso e consumo), i quali la impugnano non appena si trovano in difficoltà.

Lasciamo a voi l'attenta lettura che si trova all'indirizzo [www.comune.torino.it/rock](http://www.comune.torino.it/rock), per addentrarci solo su due punti cardine (molto vacillanti) che la compongono...

#### Articolo 5 - Il "di contro"

*"Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo."*

E' importante che il gestore dichiari nella sua autocertificazione, oltre che non viene rilasciato alcun compenso a chi si esibisce, anche che non vi è biglietto di ingresso né alcuna maggiorazione sul prezzo delle consumazioni.

Ricordiamo che sulla merce venduta il commerciante PAGA GIA' LE DOVUTE TASSE AL FISCO; l'ENPALS può rivalersi solo sull'eventuale retribuzione dei musicisti ma non ha competenza sui ricavi di un'attività commerciale.

*“E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.”*

Salvo rigorosa prova contraria... l’autocertificazione è più che sufficiente. E’ l’ENPALS che, al limite, deve dimostrare (vorrei sottolineare la parola DIMOSTRARE, sulla quale ritorneremo) che la prestazione è a pagamento!

Articolo 5 - Il “principio espresso dalla Corte di Cassazione”

Il principio espresso con una sentenza dalla Corte di Cassazione (tra l’altro superata ampiamente dal successivo DPR n.° 445 che è di fine 2000) non è una Legge, ma un consiglio assai saggio. Chiariamo tuttavia anche questo passaggio.

*“Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso...”*

Il titolo oneroso di una prestazione di lavoro subordinato non è mai (MAI!) presunto, ma sempre documentato (come si è già spiegato sopra).

Non si presume mai niente, si DI-MO-STRA. Altrimenti la libertà di espressione va a farsi friggere...

Proprio per questo ora ci dovrebbe essere un “ma”. Infatti c’è...

*“ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione...”*

Come dire che se tra il musicista e il gestore esiste un rapporto di amicizia che porta alla gratuità della prestazione...

*“a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa”*

Il gestore può dichiarare, ad esempio, che la prestazione ha come scopo la promozione della cultura e della tradizione musicale irlandese.

*“rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”*

Rigorosamente provata... come prima, ecco l’autocertificazione!

### **c) L'Agibilità Gratuita Perenne**

E' probabile che di fronte alla ferma richiesta di poter suonare e alla presentazione di un autocertificazione legittima, un funzionario particolarmente ossequioso nei confronti dei propri superiori, ma non così ottuso da non aver capito le vostre ragioni si rifugi nella frase: "Allora potreste richiedere l'Agibilità Gratuita Perenne! Così risolvereste tutti i vostri problemi."

Occhi sgranati ...un agibilità gratuita perenne ...non dover più venire qui ...abbiamo trovato il Sacro Graal!!!

E qui nasce la fregatura: questa specie di Araba Fenice si può ottenere solo tramite un'approvazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali che come tutti sanno si trova a Roma (che per molti non è proprio dietro l'angolo) e se già sarebbe difficile ottenere un appuntamento con qualche funzionario ministeriale recandosi in loco ogni giorno, figuriamoci tentare di ottenere un appuntamento per via telefonica...Impossibile: ci abbiamo già provato; e anche ammettendo che, per qualche segno divino, allineamento di pianeti o meglio galassie, ci si riesca, si scoprirà che per ottenerla bisogna costituirsi in una Associazione Culturale Registrata quindi non una semplice Associazione con il proprio statuto, ma con un statuto ad hoc che venga poi depositato con atto notarile in uno speciale Albo che appunto si chiama Albo delle Associazioni Riconosciute. Questa trafila, complessa e laboriosa, ha inoltre un costo considerevole, difficilmente sostenibile se si desidera solo suonare ogni tanto in birreria senza voler percepire alcun compenso.

Volendo dare un ordine di grandezza e considerando di completare la pratica in modo corretto (e al primo tentativo) abbiamo circa 1300 Euro di pratica e più o meno 500 Euro all'anno per la normale amministrazione della contabilità dell'Associazione costituita. Se poi un musicista si esibisce in più di una formazione musicale... capiamo bene che il discorso associazionistico, così come quello di Cooperativa che è simile se non peggiore, è inapplicabile a dei gruppi di dilettanti.

La soluzione migliore quindi rimane sempre l'Autocertificazione con buona pace di tutti i dipendenti ENPALS, dagli uscieri ai dirigenti.



## 2) La SIAE

### a) Che cosa è l'ENPALS e che cosa è la SIAE: facciamo chiarezza

E' diffusa una certa difficoltà nella comprensione dei compiti dei due Enti, con una gran confusione su COSA chiedere a CHI...

Ripetere, quindi, giova...

L'ENPALS è l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo un ente previdenziale che assicura la tutela generale obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Diciamo che, con i debiti distinguo, l'ENPALS sta ai musicisti come l'INPS sta ai lavoratori dipendenti. Questo Ente rilascia le agibilità NON si interessa del diritto d'autore ma solo di chi OPERA nello spettacolo anche a livello dilettantistico.

La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore. Cioè si disinteressa di CHI esegue la musica ma verifica CHE COSA viene suonato (beninteso, la SIAE si occupa anche di teatro, letteratura, ecc... ma al momento non ci interessa più di tanto).

I due Enti hanno stipulato il 10 Ottobre 2000 una Convenzione di sinergia che fornisce in sostanza all'ENPALS, poco radicata sul territorio nazionale (e, a nostro avviso, assai meno organizzata strutturalmente), la capillarità della presenza SIAE e i relativi servizi al cittadino.

Questo ci porta fondamentalmente a una conseguenza, drammatica solo all'apparenza. Il controllo dell'agibilità ENPALS, che prima della Convenzione era rarissimo, viene ora eseguito in concomitanza e con la frequenza delle verifiche SIAE.

OLTRE A QUESTO NON C'E' ALTRO. Quando il gestore si presenta allo sportello SIAE per ritirare il borderò NON E' TENUTO A ESSERE IN POSSESSO DELL'AGIBILITA', che si può richiedere allo sportello ENPALS anche successivamente o comunque in tempi diversi...

### b) Il Diritto d'Autore e le Opere di Pubblico Dominio

dal sito [www.siae.it](http://www.siae.it) :

*“La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore.”*

*“La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".*

*“I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.”*

Abbiamo ragione di ritenere che la musica suonata in una traditional irish session (session di musica irlandese tradizionale), per come la conosciamo, provenga al massimo dalla metà del XIX secolo (ma è sicuramente più antica...).

Facciamo un po' di conti:

- Il precoce autore di un brano folk nasce nel 1835.
- Compose il suo brano nel 1850 e lo registra alla SIAE (sic!)

- Vive (in Irlanda, dove di fame si muore come le mosche) ottimisticamente per novant'anni fino al 1925
- Per settant'anni i suoi eredi godono del suo ingegno
- Nel 1996 la sua opera diventa di pubblico dominio.

*“L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.”*

**LIBERAMENTE UTILIZZABILE e SENZA DOVER CORRISPONDERE COMPENSI.**

Più chiaro di così!

### **c) MA IO HO DOVUTO PAGARE!**

Molto interessante sarebbe a questo punto sentire l’esperienza di chi si è visto richiedere dei soldi allo sportello SIAE, ad esclusione, **ATTENZIONE**, dei pochi Euro per la pratica di borderò (ma non credo che sia questo il caso...) che è il dazio per l’esibizione dal vivo.

I brani eseguiti sono riportati sul borderò nel corso della serata e vanno riconsegnati allo sportello SIAE, che ne verifica solamente il pubblico dominio **NON RICHIEDENDO ALCUN PAGAMENTO** (se non quello, minimo, di cui sopra, se non saldato in precedenza)

### **d) Il momento critico: l’ispezione SIAE**

Il momento critico per ogni locale dove si sta tenendo una session è l’arrivo dei funzionari SIAE.

Chiariamo una cosa: questi sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, ma possono **RICHIEDERE SOLO CIO’ CHE A LORO COMPETE!**

Ossia:

Di poter visionare la documentazione relativa all’esibizione e verificare sia compilata in modo corretto e completo.

Visionare le autocertificazioni di chi suona e quella del gestore del locale. Questo non è necessario se le autocertificazioni di gratuità sono già state presentate all’ENPALS: la SIAE vada a richiederle lì, come previsto dalla Legge 241/90 (già descritta in precedenza).

**PER NESSUN MOTIVO POSSONO FAR SOSPENDERE L’ESIBIZIONE**, anche qualora vi fossero delle irregolarità (facciamo in modo, comunque, che non ce ne siano...). Se riscontrano delle irregolarità possono al massimo comminare una multa al gestore del locale, ma dovranno in questo caso dettagliare in modo preciso i motivi dell’ammenda, ma , se è stato fatto tutto nel migliore dei modi, per i solerti funzionari non sarà proprio un gioco da ragazzi...